

TESTO COORDINATO DEL DISPOSITIVO DELL'ORDINANZA N. 139 DEL 23.11.2009
CON LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI INTRODOTTE CON L'ORDINANZA N. 188
DEL 22.10.2010

Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa nel territorio comunale sono così disciplinati:

ART. 1 - PERIODO DI MAGGIORE AFFLUSSO TURISTICO

Il periodo di maggiore afflusso turistico nel territorio comunale di Massa Marittima, come richiamato dall'art. 80, comma 2, della L.R. n° 28/2005 e s. m. ed i., è stabilito dal 1 Marzo al 31 Ottobre di ogni anno.

ART. 2 - ORARI DI APERTURA

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa ubicati nel territorio comunale di Massa M. ma (GR) possono restare aperti al pubblico dalle ore 7.00 alle ore 22.00, fino ad un massimo di tredici ore giornaliero.

2. Nel caso in cui i titolari effettuino l'intervallo di chiusura intermedio ed optino per un orario di apertura sia antimeridiano che pomeridiano, il limite di apertura minimo è fissato in 6 ore.

Nel caso, invece, che i titolari non effettuino l'intervallo di chiusura intermedio ed optino per un orario di apertura continuativo, sia esso antimeridiano che pomeridiano, il limite di apertura minimo è fissato in 4 ore.

3. Nel periodo di maggior afflusso turistico, agli esercizi ubicati nel Centro Storico del Capoluogo come delimitato dai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e commerciale, è data facoltà agli esercizi di prorogare l'orario di chiusura fino alle ore 24,00 elevando, di conseguenza, di ore due il limite massimo giornaliero di ore di apertura.

ART. 3 - MEZZA GIORNATA DI CHIUSURA INFRASETTIMANALE

1.E' data facoltà agli degli esercizi di vendita al dettaglio di effettuare una mezza giornata di chiusura infrasettimanale, indifferenziata per settore, individuata nel modo seguente:

- A) SETTORE ALIMENTARE,
- B) SETTORE NON ALIMENTARE
- C) SETTORE MISTO (ALIMENTARE E NON ALIMENTARE)

LUNEDI' MATTINA o

MARTEDI' POMERIGGIO o

MERCOLEDI' POMERIGGIO o

SABATO POMERIGGIO

2.Ferma restando l'osservanza dell'orario di apertura antimeridiano (ore 7) e di chiusura serale (ore 22) di cui al precedente art. 2, nella mezza giornata di chiusura infrasettimanale l'orario di vendita antimeridiano termina alle ore 13.00 e l'orario di vendita pomeridiano inizia alle ore 16.00 (ore 16.30 in vigore ora legale); in tal caso i limiti di ore di apertura dell'esercizio previsti all'art. 2, 2° comma, sono ridotti nella misura del 50%.

3. L'esercente che opta per l'effettuazione della mezza giornata di chiusura settimanale è tenuto al rispetto dei predetti orari e a darne notizia al pubblico mediante le forme di pubblicità previste al successivo art. 7.

4.Per tali esercenti non sussiste l'obbligo di effettuare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale quando nella settimana vi sia un'altra giornata festiva.

5. Qualora l'esercente receda dalla scelta di effettuare la mezza giornata di chiusura settimanale o provveda alla variazione la stessa è tenuto a darne notizia al pubblico con le modalità stabilite al successivo art. 7.

ART. 4 - GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE

1. Nelle giornate DOMENICALI e FESTIVE, salvo quanto previsto nei commi successivi, è obbligatoria la chiusura totale degli esercizi di vendita al dettaglio.

2. In caso di più di due festività consecutive gli esercizi del SETTORE ALIMENTARE devono garantire almeno l'apertura antimeridiana al pubblico nella prima o nella seconda giornata festiva con l'osservanza degli orari stabiliti al precedente art. 3, comma 2.

3. Gli esercenti possono derogare dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva nelle giornate domenicali e festive ricadenti nel periodo di maggior afflusso turistico come sopra individuato e nel periodo intercorrente tra la prima domenica del mese di Dicembre ed il 6 Gennaio, nel rispetto di quanto previsto al successivo punto 4.

4. 'E' facoltà degli esercenti effettuare l'apertura nelle festività di Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1 Maggio e 15 Agosto, fermo restando l'obbligo di osservanza del limite del limite massimo di apertura giornaliero di ore 6 nella giornata del 26 Dicembre. E' fatto, comunque, obbligo di chiusura nelle giornate del 1 Gennaio e del 25 Dicembre.'

ART. 5 - DISPOSIZIONI SPECIALI

1. In base ad esigenze particolari **anche** manifestate dall'utenza e ritenute accoglibili, possono essere consentite deroghe rispetto a quanto previsto dalla presente ordinanza sia per quanto concerne i limiti orari giornalieri che la facoltà di apertura domenicale e festiva.

2. In occasione di manifestazioni o eventi che richiamano un notevole afflusso di persone è consentito agli esercizi di vendita al dettaglio ubicati nella località di svolgimento di prorogare l'orario di apertura per tutta la durata della manifestazione o dell'evento previa adozione di specifica ordinanza.

3. E' data facoltà ai titolari degli esercizi del SETTORE ALIMENTARE con attività prevalente di:

- vendita di carni (macellerie) di osservare la chiusura pomeridiana nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì con le modalità stabilite al precedente art. 3;

3 bis - vendita di prodotti ittici (pescherie) effettuare l'apertura dell'esercizio esclusivamente nelle sole giornate di martedì, venerdì e sabato con le modalità stabilite al precedente art. 3.

4. E' data facoltà ai titolari delle MEDIE STRUTTURE DI VENDITA di derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva. Qualora l'apertura domenicale e festiva si protragga per l'intera giornata, nei periodi non soggetti alle particolari deroghe previste è fatto obbligo di osservare una intera giornata di chiusura durante il corso della settimana a scelta tra quelle previste al precedente art. 3.

5. E' data facoltà ai titolari degli esercizi di effettuare l'apertura domenicale e festiva nel periodo previsto per lo svolgimento delle vendite di fine stagione.

6. E' data facoltà agli esercizi di vicinato annessi ai forni di panificazione o specializzati nella vendita di pane e derivati di anticipare fino alle ore 6,00 l'orario di apertura antimeridiano e di effettuare la chiusura non oltre le ore 14,00. Per la determinazione della specializzazione dell'esercizio vale quanto riportato al successivo art, 8, comma 2.

7. E' data facoltà agli esercizi di vendita al dettaglio del settore non alimentare di effettuare la chiusura temporanea dell'esercizio nel caso in cui i rispettivi titolari, abilitati all'esercizio di attività professionali (arte fotografica, riprese televisive, assistenza sistemi hw e sw, montaggio tendaggi, prestazioni per consegne o riparazioni di materiale termoidraulico e/o elettrico ed altre analoghe attività non preventivamente individuabili) devono assentarsi occasionalmente per effettuare servizi esterni, fermo restando l'obbligo di pubblicizzazione secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ART. 6 - ATTIVITA' PROMISCUE

1. Gli esercizi con ATTIVITA' PROMISCUE, ovvero, soggetti sia alla comunicazione/autorizzazione amministrativa per il commercio al dettaglio sia all'esercizio di attività artigianali o alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla vendita di generi di monopolio possono effettuare la vendita al dettaglio dei generi del/i Settore/i Merceologico/i autorizzati qualora gli stessi restino aperti per lo svolgimento dell'attività prevista dalle altre autorizzazioni o licenze.

ART. 7 - PUBBLICIZZAZIONE DEGLI ORARI

1. E' fatto obbligo agli esercenti di rendere noto al pubblico gli orari di apertura e chiusura giornalieri, la eventuale mezza giornata di chiusura settimanale prescelta, le aperture domenicali e festive mediante l'esposizione di un apposito cartello posto in modo visibile dall'esterno dell'esercizio o altri mezzi idonei di informazione.

ART. 8 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Gli esercenti di vendita al dettaglio in sede fissa debbono rispettare le disposizioni della presente ordinanza.

2. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza non si applicano alle seguenti attività:

- gli spacci interni
- le rivendite di generi di monopolio,
- le gelaterie, le gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie;
- gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa specializzati nella vendita dei seguenti generi: bevande, caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare, fiori, piante e articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'arte, oggetto d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo e artigianato locale, qualora le attività siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, tenuto in debita considerazione che la prevalenza di un'attività di vendita è determinata in base al volume di affari, ovvero, quando il fatturato della vendita delle merci che connotano la specializzazione supera la percentuale del 60% di quello totale annuo dell'esercizio. I titolari di detti esercizi sono, comunque, tenuti ad inoltrare al Comune una specifica dichiarazione con la quale attestano, sotto la propria personale responsabilità, la specializzazione o la prevalenza dell'attività che giustifica la deroga alle norme stabilite con la presente ordinanza. Per il primo anno di attività si fa riferimento al volume di affari presunto nella dichiarazione del titolare dell'esercizio che dovrà essere presentata al Comune entro trenta giorni dall'inizio dell'attività. Detti esercizi sono tenuti, comunque, al rispetto di quanto stabilito dal precedente art. 7.

3. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza non si applicano, altresì, agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri, agli esercizi di vendita posti all'interno delle stazioni di servizio autostradali o delle sale cinematografiche.

ART. 9 – CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PER FERIE O PER ALTRI MOTIVI PARTICOLARI

1. I titolari delle attività di commercio al dettaglio in sede fissa, almeno dieci giorni dalla data di inizio del periodo di chiusura, devono comunicare al Comune il periodo di ferie prescelto e devono altresì darne adeguata informazione al pubblico con le modalità di cui all'art. 7.

2. Il Sindaco, al fine di evitare carenze di servizio in una o più zone del territorio comunale, può adottare provvedimenti previsti per garantire il mantenimento almeno del livello minimo di servizio per la collettività.

3. In caso di imprevisto impedimento all'apertura dell'esercizio per la durata superiore ad un giorno, a qualsiasi causa dovuto, il titolare comunica al Sindaco la chiusura dell'esercizio al massimo nel giorno immediatamente successivo a quello in cui ha avuto inizio la chiusura stessa. La chiusura temporanea ed occasionale deve essere pubblicizzata con le modalità di cui all'art. 7.

ART. 10 - SANZIONI

1. Chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000.
2. In caso di particolare gravità o di reiterata violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, fatto salvo quanto previsto al comma successivo, oltre alla sanzione amministrativa può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.
3. Nel caso di violazione dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, reiterata per almeno due volte in un periodo di dodici mesi, indipendentemente dalla conclusione del procedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 2, l'attività è sospesa per un periodo da due a quindici giorni.
4. Per quanto non previsto nella presente ordinanza si rinvia alla normativa vigente in materia.
5. Alla Polizia Municipale ed alle altre Forze dell'Ordine Pubblico è demandato il compito di far rispettare la presente ordinanza.

ART. 11 – NORMA TRANSITORIA

1. Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza, l'Amministrazione Comunale promuoverà un incontro con tutti i soggetti partecipanti al tavolo di concertazione in materia per l'effettuazione di un monitoraggio degli effetti prodotti dalla presente ordinanza anche ai fini dell'adozione di eventuali misure correttive.

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE

1. La presente ordinanza entra in vigore a partire dal 01.01.2010. E' abrogata qualsiasi altra norma regolamentare o ordinatoria in contrasto con la presente ordinanza sindacale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare le norme contenute nella presente ordinanza.

Massa Marittima, li 22-10-2010

IL SINDACO
DR.SSA BAI LIDIA

COMUNE DI MASSA MARITTIMA

PROVINCIA DI GROSSETO

Ordinanza Sindacale n. 188 del 22-10-2010 - Pag. 3 – COMUNE DI MASSA MARITTIMA

